

7 dicembre 2022

## INFORMAZIONI FISCALI N. 14/2022

Segnalazione scadenze **dicembre 2022**

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, *in scadenza* entro il **31 dicembre 2022**:

**15.12.2022** – Ravvedimento II acconto 2022 IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e addizionali con *sanzione minima*

**16.12.2022** – Saldo IMU 2022

**27.12.2022** – Acconto IVA 2022

**Ravvedimento IVA 2021 ai fini penali**

**30.12.2022** – Ravvedimento II acconto 2022 IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e addizionali con *sanzione ridotta*

**31.12.2022** – Regolarizzazione operazioni senza addebito dell'imposta oltre il limite del plafond

**Termine di decadenza per la notifica degli accertamenti**

**Trasmissione Country-by-Country Reporting**

**Termini di utilizzo del credito d'imposta energia e gas**

**Verifica annuale amministratore di sistema**

**Richiesta ritenute ridotte agenti e rappresentanti**

**Invio telematico della dichiarazione della costituzione del Gruppo IVA a decorrere dal secondo anno successivo**

**Informativa semestrale organi delegati**

**Detrazione IVA 2022**

Nel mese di dicembre scadono i termini per il versamento del **saldo IMU** e dell'**acconto IVA** relativi all'anno in corso. Inoltre, si segnala che entro il 15 dicembre 2022 è possibile regolarizzare mediante ravvedimento l'eventuale **insufficiente versamento** degli acconti delle imposte sui redditi dovuti entro il 30 novembre 2022. In tal caso, si applica la **sanzione** nella misura del **30%** del tributo, ridotta allo **0,1% per ogni giorno di ritardo**, oltre a interessi, ai sensi dell'art. 13, c. 1, D.Lgs. 471/1997.

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 6 febbraio 2017, n. 16 ha precisato che gli **esportatori abituali** possono sanare gli eventuali acquisti senza applicazione dell'IVA oltre i limiti del plafond emettendo **autofattura** per la maggiore

INFORMAZIONI FISCALI 7.12.2022

---

imposta, versando le sole sanzioni e computando l'imposta e gli interessi dovuti nelle liquidazioni periodiche. L'Amministrazione finanziaria ha specificato che la regolarizzazione deve avvenire entro il **31 dicembre** dell'anno in cui è avvenuta la violazione, e che una copia dell'autofattura deve essere presentata all'Agenzia delle entrate.

Per ciascun adempimento sono indicati in allegato la data di scadenza, le fonti normative di riferimento e le modalità applicative, nonché le precedenti circolari *Informazioni fiscali* che contengono approfondimenti sul punto specifico.

Si ricorda che le *Informazioni fiscali* richiamate nel testo possono essere consultate dai clienti dello Studio sul sito Internet [www.pdatax.com](http://www.pdatax.com).

Cordiali saluti



Mario Difino



Francesca Scarfò

Allegato

22Info14

Le *Informazioni fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Picolli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet [www.pdatax.com](http://www.pdatax.com).

Le *Informazioni fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Picolli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.